



Ordine dei Farmacisti della provincia di Salerno

Ente di diritto pubblico (legge 13.9.46 n° 233)

Salerno: 28/06/2017

Prot. 0631

Oggetto: Richieste informative su cumulo e totalizzazioni

ENPAF
Presidente Dott. Emilio Croce
Viale Pasteur 49
Roma

Egregio Presidente,

in nome del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno ed anche di tanti colleghi che stanno per andare in pensione, dobbiamo formularTi le perplessità che ci assillano.

Se analizziamo nello specifico le due domande presenti sul sito dell'ENPAF, nel settore modulistica e pensioni, si notano delle incongruenze sostanziali, ovvero che le domande sono **perfettamente uguali**.

A questo punto il quesito sorge spontaneo: **tra totalizzazione e cumulo, non c'è differenza?**

La Legge di bilancio 2017 ha "ridisegnato l'istituto di cumulo gratuito, introdotto con la L.n° 228/2012, permettendo il pensionamento ai lavoratori che abbiano maturato contributi ripartiti su più gestioni previdenziali. Con il cumulo, ogni ente previdenziale determina l'importo della rata di pensione di propria competenza e l'importo della pensione sarà la somma delle quote maturate da ogni singola gestione. Il pagamento del trattamento pensionistico sarà a cura dell'INPS, che dovrà attivare un'apposita piattaforma informatica per renderlo operativo. Presupposto per attivare il cumulo è che il soggetto non sia già titolare di pensione e abbia **periodi assicurativi non coincidenti presso più Enti**. L'istituto del cumulo può essere utilizzato per maturare il diritto alla pensione anticipata, di vecchiaia, di inabilità ed ai superstiti."

Ora se l'ENPAF afferma quanto sopra nella "nuova disciplina del cumulo: sommatoria dei contributi su più gestioni previdenziali" apparso in rete sul sito dell'ENPAF il 14/6/17, allora due le cose: o non abbiamo capito nulla o non ci siamo proprio, perché tra cumulo e totalizzazione non c'è differenza in quanto per ambedue si parla di **periodi assicurativi non coincidenti?**

Ora lo ripetiamo nuovamente, (Consiglio Nazionale del 27/4/17 intervento della Dott.ssa Pellecchia), poiché la richiesta va fatta poco prima del pensionamento all'ultimo ente pensionistico al quale si è iscritti, e l'ENPAF è l'ultimo ente cui si è iscritti, dal momento che solo con l'ENPAF si va in pensione a 68 anni e tot mesi, mentre con gli altri enti si va prima, in tal caso come si procede?

Infine poiché i Farmacisti, hanno quasi sempre periodi coincidenti tra l'INPS e l'ENPAF, **non potrebbero più cumulare i contributi maturati anche se in diverse gestioni previdenziali**.

Non parliamo poi della **ricongiunzione** che è sì onerosa, ma potrebbe essere calcolata secondo il criterio adoperato nel Fondo presso cui si effettua la Ricongiunzione, per dare così

un'unica pensione a carico di un solo Ente. Cosa da cui siamo esclusi, con l'età pensionabile dell'ENPAF a 68 anni, o no?

Pertanto l'Ordine di Salerno chiede una risposta a tali domande nel più breve tempo possibile causa la pletera di Colleghi che ci sottopongono i suddetti quesiti.

Cordiali saluti

Il Vice Presidente
Dott.ssa Luisanna Pellicchia



Il Presidente
Dott. Ferdinando Maria de Francesco



Via _S. Mobilio,17 – 84127 – Salerno - tel. 089405080 fax 089798628

Codice Fiscale: 80048490652 - Codice Univoco Ufficio: UFVDMN - email: 089405080@iol.it - sito www.ordinefarmacistisalerno.it